1	REPUBBLICA ITALIANA	N
		N. Reg. Sent.
A,	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	La Corte d'Appello di Firenze	1/108/84Reg. Gen.
		Lieg. Gen.
	Sezione Prima penale, composta dai Magistrati:	AN I
	Dott du Civi	N. Camp. Pen.
1	1. Cossour Dott. DuliQuo Presidente	
1	Presidente Consigliere Presidente	8
•	3. Thauson	OF I
	" Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udione della	SENTENZA
	Udita la relazione della causa fatta alla pubblica udienza dal Dott.	in data 3 - 1-85
	Santiti il Dull II	
	Sentiti il Pubblico Ministero, l'appellante e i difensor	
1	The state of the s	
1	ha pronunciato la seguente	···
. •		
•	SENTENZA	
ě	nella causa penale contro	.//
3		fatte schede e comunicazione
<i>[</i> .	1°) FIESOLI RODOLFO LUIGI, nato a Prato 1'11/11/1941, res. a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.	elettorale
ن	36 0 37.	Il Cancelliere
نا	36 0 37 frequent like	Il Cancelliere
ls.	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Ponnotta Maria	Il Cancelliere
<u>.</u>	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195	Il Cancelliere
· s	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37.	Il Cancelliere
8	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37	Il Cancelliere
(2)	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n. 36 o 37 FIESOLI: IMPUTATI a) del delitto di atti di libiti	Il Cancelliere 2, Ii trasmesso estratto sentenza
(3:	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37. FIESOLI: TM PUTATI a) del delitto di atti di libidine violenti aggra- vati (artt.61 nn.5 9 o 11 510	Il Cancelliere 2, Ii trasmesso estratto sentenza alla Procura Gen. sede e Que-
3	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37. FIESOLI: IMPUTATI a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt.61 nn.5,9 e 11, 519 e 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Augusto	Il Cancelliere 2, Ii trasmesso estratto sentenza alla Procura Gen. sede e Que- stura di
	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37. FIESOLI: TMPUTATI a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt.61 nn.5,9 e 11, 519 e 521 C.P.) perche in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la di lei volontà ponendola sopra un favolo accontro la di lei volontà	Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere
	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37.— FIESOLI: a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt.61 nn.5,9 e 11, 519 e 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la di lei volontà ponendola sopra un tavolo, straiandosi sopra di lei e compiendo sopra la medecima in medecima in service.	Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere
	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37.— FIESOLI: a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt.61 nn.5,9 e 11, 519 e 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la di lei volontà ponendola sopra un tavolo, straiandosi sopra di lei e compiendo sopra la medesima i movimenti dell'atto sessuale.con l'aggravanto di	Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere
-	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37. FIESOLI: I M P U T A T I a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt.61 nn.5,9 e 11, 519 e 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la di lei volontà ponendola sopra un tavolo, straiandosi sopra di lei e compiendo sopra la medesima i movimenti dell'atto ses suale, con l'aggravante di aver commesso il fatto con vizio essendo la Spagnesi a licito con	Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere
	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37. FIESOLI: a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt.61 nn.5,9 e 11, 519 e 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la di lei volontà ponendola sopra un tavolo, straiandosi sopra di lei e compiendo sopra la medesima i movimenti dell'atto ses- suale, con l'aggravante di aver commesso il fatto con vizio essendo la Spagnesi a lui affidata per ragioni di custodia e cura dal convenido.	Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere
- ·	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37. FIESOLI: a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt.61 nn.5,9 e 11, 519 e 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la di lei volontà ponendola sopra un tavolo, straiandosi sopra di lei e compiendo sopra la medesima i movimenti dell'atto sessuale, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della qualità di incaricato di un pubblico servizio essendo la Spagnesi a lui affidata per ragioni Pistoia, nonchè approfittando di socio-sanitario di Pistoia, nonchè approfittando di servizio di possibili dell'atto di Pistoia, nonchè approfittando di servizio socio-sanitario di Pistoia, nonche di profittando di servizio socio-sanitario di Pistoia, nonche approfittando di servizio socio-sanitario di Pistoia, nonche approfittando di servizio socio-sanitario di Pistoia, nonche approfittando di servizio di profittando di servizio di profittando di pro	Il Cancelliere Il Cancelliere trasmesso estratto sentenza alla Procura Gen. sede e Questura di Il Cancelliere
	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37. FIESOLI: I M P U T A T I a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt.61 nn.5,9 e 11, 519 e 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la di lei volontà ponendola sopra un tavolo, straiandosi sopra di lei e compiendo sopra la medesima i movimenti dell'atto sessuale, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della qualità di incaricato di un pubblico servizio essendo la Spagnesi a lui affidata per ragioni di custodia e cura dal consorzio socio-sanitario di Pistoia, nonchè approfittando di circostanze atte a diminuire la privata difesa e cioè avvalendosi del	Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Add Add Add Addressed all'art. 151 Cod.p.p.
	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37. FIESOLI: I M P U T A T T a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt.61 nn.5,9 e 11, 519 e 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nell'agosto 19.78 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la di lei volontà ponendola sopra un tavolo, straiandosi sopra di lei e compiendo sopra la medesima i movimenti dell'atto ses- suale, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della qualità di incaricato di un pubblico ser- vizio essendo la Spagnesi a lui affidata per ragioni di custodia e cura dal consorzio socio-santario di Pistoia, nonchè approfittando di circostanze atte a diminuire la privata difesa e cioè avvalendosi del fatto di compiere l'episodio sulla Spagnesi, minorata	Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Add Add Add Addressed all'art. 151 Cod.p.p.
Thomas and the second s	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37. FIESOLI: a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt.61 nn.5,9 e 11, 519 e 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la di lei volontà ponendola sopra un tavolo, straiandosi sopra di lei e compiendo sopra la medesima i movimenti dell'atto sessuale, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della qualità di incaricato di un pubblico sen- vizio essendo la Spagnesi a lui affidata per ragioni di custodia e cura dal consorzio socio-samitario di Pistoia, nonchè approfittando di circostanze atte a diminuire la privata difesa e cioè avvalendosi del fatto di compiere l'episodio sulla Spagnesi, minorata psichica, alla presenza di numerose persone che la di-	Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Add Add Add Addressed all'art. 151 Cod.p.p.
	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovechio n.36 o 37. FIESOLI: I M P U T A T I a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt.61 nn.5,9 e 11, 519 e 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la di lei volontà ponendola sopra un tavolo, straiandosi sopra di lei e compiendo sopra la medesima i movimenti dell'atto ses suale, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della qualità di incaricato di un pubblico ser- vizio essendo la Spagnesi a lui affidata per ragioni di custodia e cura dal consorzio socio-sanitario di Pistoia, nonchè approfittando di circostanze atte a diminuire la privata difesa e cioè avvalendosi del fatto di compiere l'episodio sulla Spagnesi, minorata psichica, alla presenza di numerose persone che la di- leggiavano; e con abuso della relazione di ospitalità essendo la Spagnesi ospite presso la cooperativa" Il	Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Add Add Add Addressed all'art. 151 Cod.p.p.
	2°) GOFFREDI LUIGI, nato a Porretta Termine 1'8/4/195 res.te a Barberino di Mugello, via Bovecchio n.36 o 37. FIESOLI: a) del delitto di atti di libidine violenti aggravati (artt.61 nn.5,9 e 11, 519 e 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nell'agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la di lei volontà ponendola sopra un tavolo, straiandosi sopra di lei e compiendo sopra la medesima i movimenti dell'atto sessuale, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso della qualità di incaricato di un pubblico sen- vizio essendo la Spagnesi a lui affidata per ragioni di custodia e cura dal consorzio socio-samitario di Pistoia, nonchè approfittando di circostanze atte a diminuire la privata difesa e cioè avvalendosi del fatto di compiere l'episodio sulla Spagnesi, minorata psichica, alla presenza di numerose persone che la di-	Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Il Cancelliere Add Add Add Addressed all'art. 151 Cod.p.p.

81 cpv. 61 nn.2,5,9 e 11, 582 C.P.) perchê con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso colpendo con schiaffi e pugni ed anche con un bastone ed un vassoio Spagnesi Aurora le cagionava lesioni personali guarite presumibilmente entro il termine di giorni IO. Con le aggravanti indicaTE al capo che precede ed inoltre con quella di aver commesso il fatto al fine di commettere i reati di cui ai successivi capi d) ed h). On più episodi nell'agosto 1978 in Barberino di Mugello.-GOFFREDI:

c) del delitto di atti di libidine violenti aggravati(artt. 61 nn.5 e 11, 521, 519 C.P.) perchè in Barberino di Mugello nello agosto 1978 compiva atti di libidine su Spagnesi Aurora contro la difei volontà toccandola ripetutamente sul petto, nelle parti intime e sul sedere al di sopra delle vesti, cercando peral-

Con le aggravanți di aver commesso il fatto approfittando delle condizioni di minorata difesa della Spagnesi, minorata psichica e resa meno capace di difendersi dalla presenza di numerose altre persone che assistevano all'episodio irridendola,.... nonchè dell'abuso di relazioni di ospitalità essendo la Spagnesi ospite della cooperativa"il Forteto".

Goffredi e Fiesoli:

d) del delitto di maltrattamenti (art.61 n.9, 572 G.P.) perchè in concorso tra loro ed eventualmente con altre persone allo stato non identificate in Barberino di Mugello nell'agosto 178 maltrattavano Spagnesi Aurora, affidata al Fiesoli per ragioni di cura e custodia, picchiandola ogni giorno più volte, offendendola continuamente con gli epiteti più avvilenti, pretendendo che ella in presenza di numerose altre persone si riconoscesse una "puttana", impedendole di comunicare con l'esterno, schernendola anche in rapporto alle sue condizioni di minorata psichica, costringendola a subire manifestazioni di indole sessuale dirette a ferirla come quelli indicati nei capi precedenti e mostrandole il Fiesoli in una circostanza, per spregio, il proprio membro virile, sputandole in faccia, facendo in modo che altrepersone di sesso maschile e femminile aderenti alla cooperativa "Il Forteto" rivolgessero alla Spagnesi offese, percosse, dileggi, attenzioni sessuali gravemente offensive, pretendendo il Fiesoli di essere baciato. Con l'aggravante dell'abuso per il Fiesoli della qualità di incaricato di un pubblico servizio essendo stata la Spagnesi a lui affidata dal consorzio socio sanitario di Pistoia.-

e) delitto continuato ed aggravato di atti di libidine violenti (artt.81 gpv ..61 n.9, 519, 521 C.P.) perchè in Barberino di Mugello, in epoca successiva di qualche mese all'inizio del corrente anno, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, compivano atti di libidine violenti sulla persona di Martelli Benito consistiti nel palpeggiargli insistentemente il sedere, o il pene, al di sopra dei pantaloni, con violenza consistita nel compiere tali gesti nonostante la contraria volontà del Martelli il quale pur tuttavia nella sua qualità di veterinurio condotto non poteva sottrarsi

dai luoghi ove espletava il proprio servizio; ed ancora induce-

vano a compiere tali gesti sulla persona del Martelli persona minore degli anni I4, o comunque minore degli anni I5 ma affidati per ragioni di cura, educazione e custodia agli imputati stessi; od infine, non in grado di opporsi a causa della propria inferiorità psichica. Con l'aggravante di avere violato i doveri inerenti al pubblico servizio da costoro effettuato.f) del delitto continuato di atti osceni in luogo pubblico(art. 110, 81 cpv., 527 C.P.) perchè nelle circostanze di luogo di cui sopra, e commettendo i fatti già descritti all'aperto o comunque in locali non preclusi all'osservazione altrui(all'interno di una stalla con la porta aperta) compivano con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso atti osceni.FIESOLI:

g) reato continuato pp. dagli artt.8I cpv.,726 C.P., perchè in Barberino di Mugello da data imprecisata e fino alla data odierna, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso si denudava completamente davanti ad un numero indeterminato di persone e quindi in luogo pubblico, con ciò commettendo atti contrari alla pubblica decenza.

FIESOLI E GOFFREDI:

h) del delitto di violenza privata, continuata aggravata cor-Jamuata e tentata (art.110,81 cpv. 56, 61 nn.9 e II, 610 C.P.) perchè, in Barberino del l'ugello ed altrove fino al 28 novembre 1978, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, -in concerso tra loro ed eventualmente con altre persone nonidentificate, usavano violenza fisica nei confronti di Spagnesi - Aurora e Barzacchi Maria Rosa e minacce nei confronti delle stesse Spagnesi e Barzacchi, nonchè di Vannucchi Alessandro, Luongo Piera, Luongo Paola, Todesco Marisa, Luogo Alessandro, Pugi Daniela, Bocchino Marino, Vannucchi Isabella, Giannetti Beatrice, Mura Renzo ed altri rimasti non identificati, minacce consistenti nell'incutere ad indivudi dalla personalità o per età o per altra causa, immatura il timore della riprovazione del gruppo" costituito dalla comunità guidata dal Fiesoli e dal Goffredi,e ció dopo aver scardinato, ricorrendo a forme di convincimento, ossessive, aggressive, emarginati ed ulimianti, ogni preesisten te valore e le figure parentali, in modo da renderli del tutto dipendenti da loro, costretto ad accertare ed a praticore il regime di vita da loro imposto nella cooperativa e caratterizzato da:-promiscuità assoluta tra persone dello stesso sesso;-prati= ca dell'omosessualità;-messa a disposizione della cooperativa di ogni risorsa personale; - autocritia per colpe mai commesse o per fatti mai compiuti;- attribuzioni a terzi di colpe mai commesse;-ditrieto di rapporti eterosessuali anche tra mari= to e moglie;-ditrieto di contatti con le famiglie di origine ed ostilità nei confronti delle stesse da manifestarsi anche con la violenza fisica .-

Ed ancora compivano in un numero indeterminato di casi atti idonei diretti in modo non equivoco a realizzare-la condotta già descritta-attuando i metodi già indicati per i medesimi scopi) senza però riuscire nell'intento per cause indipendenti dal-la loro volontà.-

Con le aggravanti di aver commesso i fatti con violazione dei

les

doveri inerenti ad un pubblico servizio, essendo la Spagnesi affidata al Fiesoli per ragioni di custodia e cura dal consorzio socio-sanitàrio di Pistoja, e dell'abuso di relazioni di ospitalità essendo le parti offese ospiti conviventi della cooperativa"Il Forteto" -IL FIESOLI:

i) đel delitto di atti di libidine violenti continuati (art.8] cpv.,521, 542 C.P.,61 nn.9 e 11) perchè con più azioni esecutive - di un medesimo disegno criminoso compiva atti di libidine diversi dalla congiunzione carnale masturbando Morganti Stefano e Rossi Marco, persone malate di mente e comunque in condizioni di inferiorità psichic Re, abusando di un rapporto di coabitazione e con violazione dei doveri inerenti ad un pubblico servizio, essendo stati affidati alla cooperativa"Il Forteto", di cui il Fiesoli rivestiva la carica di Fresidente, per ragioni di vigilanza, custodia e cura, rispettivamente il Morganti dal Comune di Firenze, ed il Rossi dal Consorzio socio sanitario della Montagna Pistoiese.-

In territorio di Barberino di Mugello in epoca anteriore e prossima al 30 novembre 1978.-

1) del delitto di corruzione di minorenne(artt.61 nn.9 e 11,530 C.P.) perchè nella qualità indicata al capo che precede e con abuso della medesima e del conseguente rapporto di coabitazione compivand gli atti di libidine sopra descritti relativi a Morganti Stefano, in presenza di Bardi Loris , minore di anni I3.-Nelle circostanze sopra indicate.

m) del delitto di sottrazione consensuale di minorenne (art. 573 C.P.), perchè, contro la volontà dei genitori esercenti la patria potestà; nella sua qualità di presidente dalla cooperativa"Il Forteto" riteneva Todesca Enzo minore di anni I8.-

In Barberino di Mugello fino al 17/6/1978.-FIESOLI E GOFFREDO:

n) del delitto di usurpazione continuata di titolo(art.81 cpv. 498 C.P.) perchè con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso si arrogavano indebitamente il titolo di psicologi,laureati, all'università di Berna e di Zurigo, che già avevano avviati studi professionali in Prato, affermazioni tutte false, e ciò sia in occasione di privati incontri, sia in occasione di una intervista concessa ai giornalisti e destinata ad essere pubblicata, presumibilmente effettuata nel novembre 1978.-

APPELLANTIla parte civ.Mura Renzo e gli imputati avverso la sentenza del Tribunale di Firenze in data 6/IO/I98I che dichiarava Fiesoli Rodolfo Luigi e Goffredi Luigi colpevoli dei delitti loro rispettivamente ascritti ai capi a)b)c)d)e)f)h) (limitatamente ai fatti riferibili alle persone offese Spagnesi Aurora e Barzacchi Maria Rosa),i)1)m) n),tutti-riuniti-dal-vincolo-della-continuazione ad eccezione del reato sub n), con attenuanti generiche per entrambi, dichiarate equivalenti, quanto al Fiesoli, e dichiarate prevalenti quanto al Goffredi, e condannava il Fiesoli, alla pena di anni tre di reclusione e lire 50.000 di multa ed il Goffredi alla penadi anni uno, mesi 9 di reclusione e lire 50.000 di multa , oltre entrambi in solido

al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quelle della

della propria custodia preventiva;

condannava inoltre, entrambi in solido al risarcimento danni verso le parti civili Spagnesi Aurora da liquidarsi in separata sede, nonchè al pagamento delle spese di costituzione e di difesa
delle parti civili che si liquidavano in lire 2.050.000, più I.V.A.

Visto l'art.31 C.P., dichiarava gli imputati interdetti dai pubblici uffici per anni cinque.-

Visto poi gli artt. I63, I75 C.P., 487 C.P.P., ordinava che l'esecuzione della pena inflitta al Goffredi Luigi rimanesse sospesa fino al termine di anni cinque e che non fosse fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale sotto la comminatoria di legge.—

Revocava gli obblighi ad entrambi gli imputati imposti in sede

Visto l'art.479 C.P.P. assolveva il Fiesoli dal reato sub g) perchè il fatto non sussisteva ed il Fiesoli ed il Goffredi da quello sub h) in riferimento a tutti i restanti episodi perchè il fatto non sussisteva.

LA CORTE DI APPELLO DI FIRENZE CON SENTENZA IN DATA 19/5/1982 in parziale riforma della sentenza 6/IO/1981, assolveva il Fiesoli ed il Goffredi dai reati loro rispettivamente ascritti ai capi a)b)c)d)h)i) ed 1), per insufficienza di prove, ed il Fiesoli dal reato di cui al capo m), perchè il fatto non sussiste.

Visti gli artt. 1 e segg.DPR. 18/I2/1981 n.744, dichiarava non doversi procedere contro il Fiesoli ed il Goffredi in ordine al reato di oltraggio, continuato, così modificata l'imputazione di cui al capo e), nonchè in ordine al reato di cui alla lett.f), e, quantò al Fiesoli, inoltre, in ordine al reato di cui alla lettera n), perchè detti reati estinti per ammistia.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CON SENTENZA IN DATA 15/2/1984 annullava la sentenza impugnata, per difetto di motivazione e rinviava ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze, la quale provvederà anche in ordine alle spese di questo grado verso la parte civile.

FATTO E DIRITTO

Sulla base dellavin data 15 febbraio 1984, con la quale la Corte di Cassazione ha parzialmente annullato, per difetto di motivazione, la sentenza 19 maggio 1982 della II^ Sezione di questa Corte d'Appello, con rinvio ad altra sezione della stessa Corte, formano tuttora oggetto di riesame le imputazioni di cui A), B), C), D), H), limitatamente agli episodi Spagnesi e Barzacchi, I) ed L). Sugli altri capi si è invece già formato il giudicato, o per difetto di impugnazioni, o per rigetto sul punto dei ricorsi per cassazione. La parte

k

civile Mura Renze, che aveva a suo tempo proposto impugnazione per i soli interessi civili avverso la sentenza del Tribungle di Firenze in data 6 ottobre 1981, non impugnata sul capo in cuiviligurava come persona offesa dal Pubblico Ministero, non ha poi ulteriormente proposto ricoreo per cassasione avverso la sentenza assolutoria della II. Sezione di cuesta Corte e non ha quindi partecipato alle ulteriori fasi del giudizio.

L'odierno dibattimento si è svolto alla presenza dei due imputati Fiesoli Rodolfo Luigi e Gugfredi Luigi e con la partecipazione del difensore della parte civile Spagnesi Aurora, munito di procura speciale.

La sentenza di rinvio della Corte di Cassazione demanda a questa Corte un nuovo esame delle risultanze processuali, perchè la motivazione della sentenza annullata è stata ritenuta carente principalmente sul punto della mancata considerazione di tutte le deposizioni testimoniali sfavorevoli agli imputati ed in partivolare di deposizioni di testi nominativamente indicati nella stessa sentenza di rinvio, nonchè per aver fatto un uso improprio ed inesatto dei risultati della perizia psichiatrica e per aver dato decisiva importanza, in ordine all'accertamento degli specifici episodi, a deposizioni favorevoli di testi che tuttavia non erano stati ad essi presenti.

Riservando al prosieguo l'indicazione dell'ampiezza e dei limiti dell'indagine di merito in questa fase, secondo i termini della sentenza di legittimità, occorre premettere che molti dei moltissimi testi escussi in questo processo non riferiscono su singoli episodi che abbiano formato, o comunque formino tuttora, oggetto delle specifiche imputazioni, sibbene riferiscono in linea generale sullo svolgimento della vita presso la Cooperativa agricola del Forteto. Le loro deposizioni possono servire, quindi, per delineare il quadro nel quale si inseriscono i singoli episodi e possono costituire elementi di conterno e di riscontro, al fine di stabilire se i singoli episodi possano o meno trovare per omogeneità collocazione nel quadro generale.

fin

Si tratta, in altri termini, di deposizioni che molto spesso hanno un valore probatorio indiretto, nel senso che possono rafforzare o stemperare le risultanze acquisite su un certo episodio, contribuendo alla valutazione di deposizioni specifiche raccolte in proposito, le queli, per la fonte spesso insicura da cui provengono, necessitano di supporti.

E' opportuno premettere ancora che la Cooperativa "Il Forteto", nella quale i due attuali imputati esercitavano di diritto e di fatto funzioni dirigenziali e preminenti, aveva come oggetto primario lo svolgimento di attività agricola in una vasta azienda del Eugello. Alla cooperativa erano affluiti volontariamente diversi giovani, di vedute affini a quelle del Fiesoli e del Goffredi e talvolta con problemi di carattere personale o familiare, ed inoltre venivano ad essa affidati da diversi enti pubblici, come il Tribunale per i Einorenni di Firenze, comunità socio-sanitarie ed istituti vari, nonchè da privati, dei minori o dei minorati fisici e psichici, anche in grado elsvato, bisognosi di assistenza e di inserimento in un contesto sociale.

Fatte queste premesse, occorrerà ora riprendere in esame tutto il materiale probatorio, a cominciare dalle deposizioni den testi specificatamente indicati nella sentenza della Cassazione e la mancata valutazione espressa delle quali ha dato luogo all'annullamento per difetto di motivazione della precedente sentenza di questa Jorte. Ma andranno altresì prese in esame le altre risultanze, anche quelle favorevoli agli imputati, perchè, contrariamente a quanto sembra opinare la parte civile, la Corte di Cassazione non ha certo detto, né evrebbe potuto in alcun modo dire senza violare gli artt. 544, penultimo comma, e 546, primo comma, c.p.p., che dovevano esser prese in considerazione in sede di rinvio solo le deposizioni da essa specificatamente indicate ed assunte come sfavorevoli agli imputati. Né tanto meno la Corte di Cassazione he affermato che necessariamente alla luce di tali deposizioni la valutazione del racconto della parte offesa Spagnesi, e in linea generale la valutazione della posizione degli imputati, "doveva" (in sentenza, ovviamente, è ùsato

fler

il vero "poteva") esser diversa da cuella contenuta nella sentenza annullata. Si verrebbe così ad attribuire alla Corte di
Cassazione il proposito ed il potere di pilotare anche in fatto
la decisione del giudice di merito in sede di rinvio, decisione
che l'organo di legittimità non poteva e non ha certo voluto
preordinare. L'unico limite posto ad un nuovo esame del merito è così quello che in messun caso si potrà pervenire ad una
assoluzione con formula ampia dei due imputati, avendo la
Corte di Cassazione già irrevocabilmente respinto i loro
ricorsi in tal senso.

Si può ora pasagre all'esame delle risultanze probatorie, iniziando dalla deposizioni testimoniali specificatamente indicate nella sentenza di annullamento.

Biagioli Luciano è stato sentito soltanto in istruttoria (c.55 vol. Dep.Testi). Si tratta di un giovane allora quattordicenne, che era stato affidato a Bocagli Giancarlo, socio del Forteto, dal Tribunale dei Minorenni di Firenze (gli affidamenti formali venivano laturale per fatti a singoli soci, o a coppie di soci, e non impersonalmente alla cooperativa). Dopo un iniziale atteggiamento di negativa e di mutismo, "severamente ammonito a dire la verità" dal P.M. inquirente ed avuta lettura delle dichiarazioni della Spagnesi Aurora, il teste in parte-le ha confermate ed in parte le ha contraddette. Su ciò si tornerà più dettagliatamente quando saranno trattate le imputazioni relative alla parte offesa Spagnesi.

In Linea generale, il teste ha dichiarato che al Forteto vi eruno degli omosessuali, e che durante i discorsi della sera (i membri del Forteto discutevano tra loro durante la cena o nel dopo cena) si diceva che non bisognava aver paura del sesso e che anche i rapporti omosessuali servono per maturare.

Vannucchi Alessandro (c.9 atti generici, c.3,20 e 104 dep. Testi e c. 152-r dibattimento) è un ex adepto del gruppo del Fiesoli, formatosi dapprima presso la parrocchia "La Querce" di Prato e che poi dette luogo all'esperienza del Forteto.

Il Vannucchi, all'epoca studente in medicina, ad un certo punto si dissociò dal gruppo. A lui si devono dettagliate notizie

fen

e considerazioni, contenute principalmente in un memoriale (c.20), ed un'analisi di cuelle che secondo il teste erano le teorie e le pratiche del Fiesoli e del Goffredi. In sostanza, secondo il Vannucchi il Fiesoli, al quale egli rico-. nosceva un lato di buona fede, si proponeva di esercitare una · sorta di "pseudo-psicoterapia" con la costituzione di un "gruppo" omogeneo, che facessse le veci della famiglia (per tale motivo fomentava o determinava i dissidi con le famiglie di origine) e con la liberazione dai tabù sessuali, tra cui quello della omossessualità. In molti, se non in tutti, vi sarebbe stato un fondo di omosessualità latente, causa di gravi disturbi psichici, che andava portata allo stato cosciente ed effettuale: da qui l'elogio e la pratica della omosessualità, sia tra uomini che tra donne, mentre non erano visti di huon occhio, e venivano ostacolati, i rapporti eterosessuali anche tra marito e moglie. La dettagliata esposizione delle tecniche psicologiche del Fiesoli, un autodidatta che

però per la súa personalità veniva comunemente detto "il Pro-

feta", per soggiogare l'interlocutore, esula dai limiti della

attuale indagine giudiziaria, non formando oggetto di specifi-

M

che imputazioni (in istruttoria si era pure un ipotesi di plagio, che poi, anche a seguito dei risultato sul punto negativi della perizia psichiatrica, non è stata ulteriormente . concretizzata). Quello che interessa qui rilevare è che, come sintetizza il Vannucchi (vedi pag.6 della cppia dattiloscritta del memoriale) in i temi fondamentali della "filosofia" del "profeta" erano l'omosessualità ed il rifiuto della famiglia. Questo rifiuto era espresso in forme quanto mai aspre (pag.16), nel senso che le madri venivano qualificate, e fatte qualificare dai ragazzi, come "puttane, troie, bucaiole, lesbiche" ecc., e i padri come "finocchi, buchi" ecc. (sul punto del · linguaggio usato nei confronti dei genitori vi sono molte conferme, anche da parte degli stessi aderenti al Forteto). Quanto alla praticaadell'omosessualità, il Vannucchi ri-.. ferisce di squallide esperienze omosessuali da lui stesso avute con il Goffredi, che era il braccio destro del Fiesoli

e che viene talvolta qualificato come il vero ideologo del

gruppo, e di rapporti omosessuali che il Fiesoli, a quel che gli era stato riferito talvolta anche dagli interessati ed incerti casi dallo stesso Fiesoli, aveva avuto con alcuni membri del gruppo, compresi dei minori dei quali il teste preferiva non fare i nomi per motivi di riservatezza nei loro confronti.

Bocchino Marino (c.9 testi e 138 dibatt.), anch'egli studente in medicina ed anch'egli ex adepto del fiesoli, ha ribadito quanto detto dal Vannucchi circa la teorizzazione e la pratica della omosessualità e circa il distacco drastico delle famiglie d'origine (come modi, secondò il Fiesoli, per "diventare adulti"), nonchè circa un certo perverso ascendente che costui riasciva ad esercitare, inducendo tra l'altro i frequentatori della comunità, anche prima che questa si trasferisse al Forteto, a narrare i particolari più intimi della loro vita personale e familiare.

Barsi (non Borsi) Mauro, sentito soltanto in istruttoria (c.188 testi), che come volontario si occupava di assistenza ai drogati, ha riferito di un suo accesso al Forteto con due amici, verso i quali il Fiesoli mostrava attenzioni "particolari"; anche in qualle circostanza lo stesso Fiesoli aveva ripetuto che era essenziale liberarsi da tutti i tabù sessua-

Rossi Marco, sentito anch'egli soltanto in istruttoria (c.51 testi), eraun giovane alloba ventiduenne (ma non ricordava la data di nascita), che aveva trovato ricovero presso il Forteto. Dopo alcune affermazioni generiche e confuse (nello stesso verbale si dà atto che non si riusciva ad ottenere da lui ulteriori delucidazioni su un certo punto), egli ha confermato che su istigazioni del Fiesoli era tra quelli che aveva moltestato il veterinario comunale Martelli (fatti qualificati poi come oltraggio e per i quali è stata applicata l'amnistia, con la precedente sentenza di questa Corte, sul punto non impugnata): Il Rossi ha inoltre riferito di essere stato masturbato dal Fiesoli, fatto che ha dato luogo all'imputazione di cui al capo I) e del quale si tratterà più dettagliatamente quanto verran orpresi in esame i singeli episodi.

Senserini Daniela e Battianti Giuseppe (c.89 testi e





A60 dibatt.) sono due coniugi che per un certo tempo hanno fatto parte della Comunità del Forteto. Essi hanno riferito in
genere sull'atteggiamento del "profeta" (che arrivo a parodiare un bene noto miracolo facendo alzare un giovene parelitico
dalla carrozzella e dicendogli "alzati e cammina", con grande
immedesimazione nella parte, a quanto pare, ma con risultati
ovviamente disastrosi) nonchè sulla solita questione della
preferenza da darci ai rapporti omosessuali rispetto a quelli
eterosessuali. I coniugi hanno detto anche che due o tre volte nel corso delle riunioni serali il Fiesoli aveva esibito
il proprio membro, il che secondo lui rappresentava un gesto
liberatorio e disinibitorio. Il Battiati in particolare ha riferito poi di un approccio omosessuale assai spinto, con un
inizio di realizzazione, che il Fiesoli mise in atto con lui.

Del Col Tiziana è stata sentita soltanto in istruttoria (c.88 testi). Essa ha riferito di aver frequentato il gruppo parrocchiale de "La Querce" di Prato, dove già allora il Fiesoli aveva assunto una pssizione di preminenza, ma di essersene staccata proprio a causa delle idee del Fiesoli stesso, che propagandava il rifiuto globale delle fahiglie e la disinibizione sessuale.

fr.

Fantappiè Don Renzo (c.6 testi e 134 dibatt.), parroco di "La Querce" di Prato dove dappirma si riuniva il gruppo del Fiesoli, ha riferito principalmente sui contrasti tra i membri del gruppo e le loro famiglie di origine e dei suoi vani tentativi di mediazione, senze peraltro sottacere che in qualche caso l'atteggiamento dei figli poweve trovare spunto, se non giustificazione, da inadeguatezze dei genitori(vedi dibatt.). Il teste ha detto anche che la Del Col gli riferì di un episodio di denudamento dele Fiesoli, da costui confermatogli, in occasione di un capodanno, ed ha avallato come verosimili l'esposizione e le impostazioni del Vannucchi contenute nel primo verbale, che gli veniva letto (c.6 testi).

Pugi Daniele (c.13 testi e 145 dibatt.) era un giovane studente, anch'egli staccatosi, prima dell'esperienza del Forteto,

dal gruppo parrocchiele da "La Querce", perchè non condivideva
le istigazioni e predicazioni del Fiesoli sul contrasto colcle

famiglie e sull'omossessualità. Egli ha spiegato che in sostanza il Fiesoli riusciva a distraggere tutti i precedenti valori di una persona ed a costringerla così a ricominciare daccapo, con conseguente necessità dell'appoggio di una guida. Al dibattimento il teste non si è riconosiuto nel tono, secondo lui troppo bigotto, delle precedenti dichiarazioni, ma ha poi finito per renderne di sostanzialmente analoghe.

Bettarini Paolo Ezio (c.66 testi e 154r dibatt.), frequentatore anch'egli de "La Querce", ha riferito che il Fiesoli aveva maturato il convincimento che la "chiave di volta" dei problemi del singolo fosse costituita dal sesso, e che il Goffredi, entrato in un secondo tempo nel gruppo, cominciò a teorizzare la necessità di rapporti erotivi senza distinzione di sesso; costui cercò anche di mettere in pratica questa teoria con lo stesso teste. Analoga teorizzazione il Goffredi operò quanto all'atteggiamento di critica delle famiglie già presente, in modo più generico e pragmatico, nel Fiesoli. Tutto ciò indusse il Bettarini, laureatosi poi in ingegneria, a staccarsi dal gruppo prima ancora dell'esperienza del Forteto.

Martinelli Eduardo, sentito soltento in istruttoria (c.68 testi) ha riferito il modo generico sulle sue diversità di vedute con il Fiesoli e con il Goffredi, i quali volevano formare al Forteto una comunità chiusa verso l'esterno in cui, dicevano, veniva operata una "psicoterapia di gruppo"; fu tale diversità di vedute che poi lo portò ad allontanarsi dal Forteto. Oltre a questi accenni di carattere più che altro ideologico, nessun particolare di rilievo riferisce il teste se non a proposito della Piera Luongo, della quale si parlerà in seguito, che anche prima di entrare nel gruppo aveva gravi problemi psicologici e non andava d'accordo con i genitori, tanto che una volta il padre la picchiò perchè evava preso le difese della sorella Paola, anch'essa in rotta con i suoi (restano così smentite da parte di un teste non sospettabile di compiacenze verso gli imputati le dichiarazioni del padre Luongo Ciriaco a carte 14-15 su idilliaci rapporti fami-

liari prima che tre dei propri figli se ne andassero al Forteto; su **c**iò si tornerà in seguito). Bardi Loris è stato sentito soltanto in istruttoria (c.44 testi). Si tratta di un minore, all'epoca tredicenne, affidato alla Cooperativa (ed in particolare al Fiesoli), parte offesa del rato di cui al capo L) e la cui posizione sarà esaminata quando si tratterà delle singole imputazioni, mentre sulle questioni di carattere generale il teste ben poco dice.

Vantucci Dott. Roberto (c.135 testi e 167 dibatt.) era il madico curanto generico di Spagnesi Aurora e la sua deposizione sarà esaminata cuando si tratterà delle imputazioni che riguardano costei. Qui basterà accennare che egli non può definirsi propriamente un teste a carico.

Zampolini (non Zambolini) Marina (c.37 testi e 146r dibatt.) era la psicologa del consorzio socio-sanitario di Pistoia che con l'assistente sociale Giordani Pier Luigi (c.37 testi e 146 dibatt.) seguiva la Spagnese e l'aveva avviata al Forteto. Vale per questi testi quanto detto per il Dott. Vannucci.

Mattioli Dott. Laurizio (c.15 atti generici e 16 testi; non sentito a dibattimento) ha riferito sulla posizione di preminenza che il Fiesoli ed il Goffredi erano riusciti ad acquisire nel gruppo del Forteto e su riunioni nelle quali si inducevano i ragazzi a pronunciare epiteti ingiuriosi riferendosi ai genitori e vi erano effusioni (abbracci e baci, ma non se ne precisa la natura) ‡ra giovani dello stesso sesso.

Giannetti Beatrice (c.85 testi e 159 r. dibatt.) è la zia di Vannucchi Alessandro. Essa, portatavi dal nipote, partecipò ad un paio di riunioni del gruppo, prima del trasferimento al Forteto, ed ha riferito piuttosto genericamente, e senza specifico riferimento ai fatti per i quali si procede, sul comportamento scorretto del Fiesoli.

Montarsi Edy è stata sentita solo in istruttoria (c.48 testi). Si tratta di una convinta partecipante del gruppo che quanto alle linee generali si limita a confernare la pratica, secondo lei liberatoria, dell' omosessualità sia tra uomini che tra donne. Per il resto la sua deposizione sarà presa in

/119

esame quando si tratterà delle imputazioni che vedono come parte offesa la Spagnesi

Favilli Lidia è stata anch'es-sa sentita solo in istruttoria (c.46 testi), era ench'essa una convinta adepta del gruppo ed anche la sue deposizione sarà esaminata in dettaglio a proposito della posizione Spagnesi. In linea generale, va notato che, secondo quanto risulta dal verbale, nel suo caso non furono quelli del Forteto a dirle che sua madre era una "puttana", ma quelli di uno dei numerosi istituti dove era stata in precedensa ricoversta.

Da tutte queste deposizioni specificatamente indicate nella sentenza di annullamento, ed altre di analogo tenore se ne potrebbero aggiungere (vedi anche appunti difensivi della parte civile Spagnesi a chiusura del dibattimento di primo grado), non traspere certo un quadro edificante della situazione al Forteto, con particolara riguardo ai punti ricorrenti della istigazione alla rottura con le famiglie ed alla pratica della omosessualità. Va precisato però che in sede giudiziaria non possono venire in rilievo le teorie educative e terapeutiche degli imputati, né può venire in rilievo la pratica dell'omosessualità, fianhè tutto ciò non sfoci in precisi reati.Le deposizioni fin qui esaminate (a parte quelle insignificanti ed i meri apprezzamenti e giudizi dei testi) possono semmai evere una rilevanza indiretta, ai fini della valutazione delle prove sui fatti che fornano oggetto di specifiche imputazioni, ponendo gli imputati in une luce sfevorevole per quanto attiene agli atti di violenza fisica o di violenza sessuale (presunta) a

D'altro canto non si possno, sempre a questi fini valutativi indiretti, trascurare le risultanze di senso contrario, che sia per quantità che per qualità non sono certo da meno di quelle sopra prese in esame. Né si può semplicisticamente liberarsi, come ha fatto il Tribunale, delle deposizioni di psichiatri, psicologi, educatori, responsabili di enti pubblici ecc., asserendo che si tratta di testi che continuando a valutare positivamente l'esperienza del Forteto altro non fanno

che fifendere il loro operato, avendo essi continuato ad avvia-



lolo addebitati.

re minori o minorati, dei quali si occupavano professional—
mente o per regioni del loro ufficio, presso quella comuni—

tà. Ciò comporta una gra=tuita svalutazione anche sul piano
morale di testi cha, per la loro professione e per le cariche
rivestite, meritano certo una considerazione maggiore di
quella di tanti dei testi qualificati come d'accusa. Senza contare che per continuare a difendare una istituzione sommersa
dalla scandalo (a causa dell'arresto dei suoi maggiori esponenti, con vasta risonanza giornalistica) occorre più coraggio
che per abbandonarla, trincerandosi distro il comodo usbargo
che non si sapeva e non si poteva sapere quanto in effetti
accadesse tra le segrete mura di quella collettività.

Non si possono quindi sbrigativamente trascurare deposizioni come quelle rese all'udienza dibattimentale del 19 maggio 1981 (c.190 e segg.), e decentamento, dal primario psichiatrico Dott. Micheli, dal Dott. Del Poggetto, primario pscichiatrico dell'Ospedale di Lucca, dal Dott. Germano, psichiatra dell'Ospedale di San Salvi di Firenze, dalla Dottoressa Carapelli e dal Dott. De Biase, anch'essi psichiatri, nonchè dallo psicologo Dott. Ferroni e dalle assistenti sociali Michelangeli, Libertini, Falcini, Scheggi, Ruffi, Colla, Massi, Guidantoni ecc. Si tratta di professionisti o di incaricati di pubblici servizi sanitari che hanno avuto contatti anche diretti, più o meno intensi, con l'esperienza del Forteto e l'hanno ritenuta valuda e positiva, tanto da essere indotti in molti casi a continuare ad avviare presso quella comunità loro assistiti che si trovavano in difficilissime e talvolta disperate situazioni psichiche e che hanno trovato giovamenti di vario grado in quel tipo di vita.

Vi sono poi i riconoscimenti della validità dell'esperienza del Forteto costituiti dagli affidamenti da parte del Tribunale dei Minorenni, continuati anche dopo l'inizio del processo, e dagli sforzi fatti dagli enti pubblici locali per salvare la Cooperativa anche dopo gli arresti. Si veda il

verbale della riunione presso il Comune di Barberino di

Mugello del 7 dicembre 1978 (c.155 e segg. vol. Testi), con gli interventi di vari interessati, tra i quali una rappresentante del Tribunale dei Minorenni; e si vedano le deposizioni rese al dibattimento (c.198 e segg.) del Sindaco di Barberino di Mugello, Aigzzi, dal Dott. Zoli, Sindaco di San Godenzo e presidente della Comunità Montana Mugello-Val di Sieve, e da sua moglie Franca Zerboni, frequentatrice e collaboratrice come insegnante della cooperativa del Forteto.

Sono stati infine sentiti sempre al dibattimento (c.210 e segg.) alcuni genitori, come Shaffner Karia Rosa, Calamai Ermenegildo, Pandolfini Sergio, Interlandi Karia, che hanno continuato a tenere al Fortato i loro figli con risultati sod) disfabenti e senza trovare ostacoli al proficuo svilupparsi dei loro rapporti con i figli stessi. C'è dunque da chiedersi se il traumatico distacco dalle famiglie originarie, in altri casi avvenuto, e che ha dato luogo a memoriali e deposizioni sfavorevoli da parte di altri genitori, sia da ricercarsi unicamente e sempre in un'opera di mera suggestione da parte del Fiesoli e del Goffredi, o non anche, ed in certi casi piuttosto, in quelle carenze familiari di cui del resto ha fatto cenno Don Fantappiè e che talvolta emergono con connotati di estrema gravità (basti per tutti l'esempio della famiglia Luongo, di cui si farà cenno in seguito).

Dunque, sempre restando nel campo delle risultanze generali, ve ne sono di sfavorevoli e di favorevoli all'esperienza del Forteto, con conseguente ambiguità di riflessi sulle persone degli imputati. Ma va detto che se le testimonianze generiche sfavorevoli non sono certo sufficienti all'affermazione di solpevolezza per singoli espisodi, perchè la prova sulla predicazione dell'omosessualità non è ancora la prova che si sono commessi concretamente atti di libidine nei confronti di minori, a maggior ragione le testimonianze generiche favorevoli non possono escludere la verità storica di singoli episodi delittuosi. Anzitutto, si tretta di testimonianze o risultanze che non riguardano direttamente la personalità del Fiescli e

del Coffredi, ma l'effetto positivo dell'esperienza comunitaria (che può Vacari per scontato, anche senzo bisogno delle produzioni

fr

che la difena voleva fare al dibettimento odierno). In secondo luogo, anche se le risultanze favorevoli avessero riguar dato direttamente la personalità degli imputati non se ne potrebbe dedurre una incompatibilità assoluta tra la qualità delle persone e la capacità di compiere determinati atti criminosi (né tento meno ciò potrebbe dedursi dalla perizia psichiatrica, anche per l'espresso divieto di disporre perisie sul carattere e la personalità dell'imputato ed in genere delle qualità psichiche indipendenti da cause patologiche, e quinci del divieto di tener conto di quanto possa aver detto in proposito un perito) (intistate) Infine, resta valida, sembene entro certi limiti, l'osservazione del Tribungle che si tratta di deposizioni di testi non sempre presenti al Forteto (ed in effetti anche se per alcuni la frequentazione era assidua, non si trattava di persone inserite costantemente nella comunità) e che non potevano perciò escludere fatti accaduti in segreto, come quelli di cui ai capi I) ed L), tanto più che secondo il Vannuc chi quando capitava quelche persona matura dall'esterno gli imputati riuscivano ad evitare atteggiamenti e parole

Dopo questa indagine di carattere generale, necessarie, mente lunga dato il tipo d'istruttoria e dato il tenore della sentenza di annullamento, si può passare all'esame degli episodi che formano oggetto delle imputazioni sulle quali la Corte si deve ancora pronunciare in sede di rinvio, mentre su altre vi è giudicato.

sospetti (c. 3r testi).

I capi A), B), C) D) ed H), quest'ultimo in parte, riguardano Spagnesi Aurora, una ragazza allora diciottenne che nell'agosto del 1978 si trattenne al Forteto per una settimana o dieci giorni. Sentità dal P.M. qualche mese dopo i fatti, mentre si trovava ricoverata in una clinica di Montecatini per disturbi nervosi e dissidi con i genitori, la Spagnesi rese lunghe e dettagliate dichiarazioni, la cui sostanza è trasfusa nei capi di imputazione (c.38-42 testi).

Sentita poi all'udienza dibattimentale del 16 dicembre 1980

(c.143), la parte offesa ha innanzitutto genericamente confermato le dichiarazioni rese in istruttoria, delle quali aveva ricevuto lettura, ed ha aggiunto un particolare mai riferito prima, ossia che una volta il Fiesoli le dette una pedata al fegato, della quale risentiva ancora talvolta le conseguenze.

Sempre al dibattimento, alla domanda di chi fosse presente all'episodio della simulaziona dell'atto sessuale da parte del Fiesoli, su di lei distesa su un tavolo, la Spagnesi ha dapprima risposto, come in intruttoria, che c'erano tutti, ma che non ricordava i nomi. Successivamente ha indicato con nome e cognome circa 35 presenti; mentre in istruttoria per altri episodi aveva indicato solo i nomi di battesimo dei presenti, come del resto appare più logico in considerazione della breve permanenza e dell'abitudine dei giovani, specie in una comunità di quel tipo, di non usare i cognomi.

In effetti il racconto fatto al P.M. appare lucido, coerente e dettagliato. Non è tuttavia esatto il rilievo del Tri--bunale che la Spagnesi avrebbe fornito anche a distanza di anni: "una versione dei fatti sempre coerente, senza cadere in alcuna contraddizione", perchè essa è stata esaminata di nuovo solo al dibattimento e non si può dire che ivi abbia rinnovato - un dettagliato analogo racconto, posto che dal verbale risulta una mera conferma di quanto le era stato riletto. Anzi, oltre a quella dell'indicazione delle persone presenti all'episodio di cui al capo a) vi è la discrepanza del calcio al fegato, mai prima riferito, in conseguenza del guale il "dottore" (a quanto sembra il suo medico curante) avrebbe riscontrato che l'organo era in cattive condizioni. In istruttoria la Spagnesi si era limitata a dite che quando tornò a casa dopo il Forteto era "segnata in varie parti" e che l'aveva visitata il suo medico Dott. Vannucci, che disse che non faceva referto perchè avevampaura di guai grossi, o quelcosa del genere.

Ebbene, il Dott. Vannucci in istruttoria (c.135 testi), premesso di avere avuto in cura la circa due anni la ragazza, che aveva una forma di "nevrosi progressiva"/e che non aveva

alle spalle una famiglia valida, ha riferito che obbe a visi-

W

THE THE PARTY OF T

 M_{i}

torla 12-13 giogni dopo che essa eveva lasciato il Forteto e che l'unico fenomeno patologico era costituito da febbre alta, probabilmente dovuta ad un'infesione ad un labbro (deve trattarsi dell'affezione qualificata come "erpes" o come "bolle" dal Goffredi e da altri). Miente di obiettivo, però; convalidava il recconto allucinante, da "lager", della sua vita al Forteto; né tento meno fu accusata o constatata una seria lesione al fegato come quella dichiarata al dibattimento (né si vede quali rem=ore il Dott. Vannucci avrebbe avuto per la redazione, se del caso, di un referto). Sempre in istruttoria, lo stesso Dott. Vannucci ha riferito che la Spagnesi esprimevo sistematicamente valutazioni negative sui veri istituti in cui veniva ricovereta e che non era persona pienamente attendibile, essendo affetta da mania di persecuzione, sebbene nel racconto del Forteto essa mettesse un "pathos" particolare. Queste affermazioni paiono allinearsi alla frase apparentemente sibilling dette dalla madre della ragazza al dibattimento (c.165), ossia: "soffre un po' di mania di persecuzione, però..."; come a dire: questa volta un fondo di vero deve esserci.

Invece, l'episodio di uni parla il Dott. Vannucci sempre al dibattimento (c.167r) non sembra riferirsi alla visita da lui fatta alla Spagnesi di ritorno dal Forteto, ma ad altra occasione. Comunque le "intemperanze" di cui vi era traccia sarebbero avvenute in casa, perchè una stanza era tutta a sogguddro ed era intervenuta la polizia. Si sarebbe trattato, quindi, di una delle non inconsuete scene di violenza avvenute in seno alla famiglia Spagnesi che niente aveva a che fare con il Forteto, anche in considerazione del tempo trascorso prima della visita del medico.

Sempre con riferimento alle condizioni personali e familiari della Spagnesi, ed anche a quanto essa disse al ritorno
dal Forteto, appaiono rilevanti le deposizioni dell'assistente sociale Giordani e della psicologa Zampolini, che si occupavano del caso (c. 36-37 testi e 146-147 dibatt.). I testi
hanno parlato della violenza e dell'aggressività sia della
Spagnesi che dei suoi genitori e hanno dichiarato che di

le

ritorno dal Porteto la Spagnesi si lamentò del trattamento colà subito e del fatto specifico di essere stata chiusa in uno stanzino, mescolato al fatto del bastona con attaccato lo straccio sporco e che avrabbe rappresentato il suo utero, mentre niente disse sull'episodio del tavolo.

Il teste Giordani ha riferito perè dei me un incontro, al quale parteciparono anche il presidente del consorzio socio-sanitario di Pistoia, Avv. Pagliai, ed il Presidente del Tripunale dei Kinorenni, nel quale incontro gli astanti conclusero che le affermazioni della Aurora/potavano ritenersi "attendibili fino in fondo o che perlomeno ci potessero essere dei dubbi" e che forse poteva trattarsi di un caso particolarmente inadatto al genere di vita della comunità, mentre vi erano stati altri casi favorevolmente risolti (c.37 e 172 testi). E' poi chiaro che quando il Giordani parla di lividi da lui visti addosso alla Spagnesi si riferisce a percosse da costei subìte in altre occasioni dai familiari e non a segni di percosse subìte al Forteto (c.36).

Quanto alla diagnosi sullao stato mentale della Spagnesi, a parte quanto riferito dal medico curante, se non si ritiene in grado di formularne una autorevole l'assistente sociale Giordani, che ha parlato di "venature paranoidi piuttosto marcate", si deve almeno tenere in considerazione il giudizio dello psichiatra Dott. Caccavale (c.187r dibatt), il quale ha dichiarato che la ragazza era una mitomane, nel senso che viveva drammaticamente certe situazioni come sperava o come temeva che fossero. Nonostante la lucidità del racconto al P.M., non incompatibile con la paranoia, del resto, si può dunque dar rilievo probatorio alle dichiarazioni della Spagnesi solo quando esse, trovano un qualche specifico riscontro.

Circa l'episodio dell'atto sessuale mimato dal Fiesoli sul tavolo, di cui all'imputazione sub a), delle persone identificabili indicate come presenti al fatto dalla Spagnesi, solo Luongo Paola e l'organti Stefano confermano in qualche modo l'episodio, mentre gli altri o mostrano di non saperne nulla,

come favilla Lidia e Montorsi Edi (c.46 e 48 testi), ovvero

W.

negano recisamente di averne sentito partere o di aver . assistităto, pur affermando in molti casi di essere stati presenti a tutte le riunioni serali, i testi Sarti Paolo, Bini Luciano, Cherubini Ivan, Bindi Emanuele, Lascialfari lena, Vennucchi Grazia, Sernisi Dorisno, Fiesoli Donatella, Sassi Elisabetta, Bocchino Angela, Bargagli Luciano, Calamai Gino, Pezzati Stafano, Castellucci Licia (o Lise), Giorgi harida, Sarti Stefano, Morozzi Stefano e Borghesi Piero. .. Negano altresì l'episodio diversi altri testi indotti dalla difess al dibattimento, che appare superfluo nominare singolarmente. Si tratta nella generalità dei casi di adepti rimasti fadeli al Forteto, che qualche volta negano anche troppo, come l'episodio Lartelli, da considerarsi invece nacifico nella sua storicità anche se variamente valutabile. Ad ogni modo si può dire almeno che le dichiarazioni della Spagnesi non hanno trovato riscontro in tutte queste deposizioni. :

La Luongo Piera ha invece confer-mato in istruttoria l'episodio del tavolo, semmai aggiungendo qualche coloritura di troppo, ossia che in quella circostanza il Fiesoli si sbottonò i pantaloni e.che, com'è "ovvio" nella simulazione di un atto sessuale, egli bacava la ragazza, particolari che ... neppure la Spagnesi ha riferito; ha aggiunto la Luongo che secondo lei"la ragazza ci stava ed in effetti la cosa le fece bene" (c.108 testi), il che contasta con il racconto della parte offesa. Ha confermato anche, kxx però con un'mi pa-. re" e riferendo impropriamente l'episodio a quella stessa sera, che il Goffredi Vabbracciata la Spagnesi e, siccome costei si copriva, le dette qualche colpo sulle mani. Peraltro al dibattimento (c.179) la teste si è limitata a confermare le precedenti dichiarazioni, senza nessuno specifico riferimento agli episodi, e nel verbale si de atto che Por trata appariva assente, faceva gesti non interpretabili ed aveva al polso una cicatrice, per essesselo tagliato a seguito di una discussione con il padre (tentativo o similazione di suicidio di cui vi è traccia in atti). Sulle condizioni

familiari e psichiche della Luongo, basterà accennare che oltre a lei anche i fratelli Alessandro e Paola (comparsa al dibattimento in condizioni disastrose: c.175) abbandonarono la famiglia e si recarono al Forteto. Alessandro (c.121 testi e 177 dibett.) ha narrato che quand erano piccoli il padre violentò sia lui che l'altro fratello Paolo e le due sorelle ed ha aggiunto altri particolari sulla famiglia che appaiono quasi incredibili. Resta il fatto che tre dei figli se ne andarono e che il quarto, Paolo, rimasto fedele al padre e tenace avversario del Forteto, è poi finito suicida in un manicomio giudiziario dopo aver accoltellato una ragazza (Vedi a questo riguardo ed anche a riguardo del comportamento della Paola i ritagli di giornale inseriti nel fascicolo del ricorso per cessazione). In questa luce generale e tenuto conto delle deficienze psichiche risultandi dal verbale di dibattimento, la deposizione della Piera Luongo non appare quindi elemento tranquillante di riscontro.

Altrettanto è a dirsi per il Morganti Stefano, che dell resto la Spagnesi ha accusato di aver tentato di usarle violenza carnale (c.40r testi), anch'egli con grave deficit intellettuale e psichico, come si vedrà in seguito. Il teste, che niente aveva riferito in proposito in istruttoria (c.43 testi), al dibattimento (c.152) ha detto che una sera la Spagnesifu messa su un tavolo "e le fu fatto di tutto", nel senso che tutti la picchiamo vano e "la toccavano da tutte le parti". Non si parla però in particolare del Fiesoli, né si riferisce il fatto più saliente, ossia quello del mimare l'atto sessuale da parte di costui. Non si può quindi trovare conferna di tale fatto nel generico "tutti la picchiavano e la toccavano in tutte le parti".

Meanche il Mura Renzo (c.6 atti generici, l'testi e 109 dibatt), marito della Piera Luongo ed uno dei primi accusatori del Fiesoli, ha riferito dell'episodio del tavolo, pur avendo confermato le accuse della ragazza sull'esibizione del membro de parte del Fiesoli, sugli sputi e sulle percosse. In particolare, quanco all'esibizione del membro, fatto sussunto sputto l'imputazione di maltrattamenti di cui al capo D), il

Mura ha riferito che il Fiesoli disse alla ragazza "se ha bisogno

della campagna toscene) te lo do io" e poi estrasse.

il membro (c.2 testi). La deposizione del Mura appare

su couesti punti attendibile, perchè precede addirittura

la denunzia della ragazza e non ne ricalca pedissequamente

la lettera, pur essendo analoga nella sostenza. La Spagnesi,

sentita qualche giorno dopo, riferisce infatti che il

Fiesoli, fattole vedere il membro, le disse "a te ti ce

ne vuole quattro metri, allora ti passa tutto ecc.". E

del resto il Fiesoli non nega recisamente esibizioni del

genere (c.1 bis vol.inte.imp.), che trovano conferma anche
in diverse altre deposizioni.

Nè lo stesso Fiesoli nega di aver dato almono"uno schiaffo o due o tre" alla Spagnesi (ivi,c.4). Analoghe am issioni
sono state fitte dal Goffredi, voltre a riferire di minacce
can un bastone che scherzando il Fiesoli avrebbe fatto alla
rigazza (e si accenna anche alla questione dello straccio),
ammette per parte sua di aver dato qualche botta sulle mani
alla ragazza, o perchè era "bloccata ferma su una sedia"
(ivi,c.2r), o perchè si toglieva la pomata dalle bolle
che avava vivino alla bocca, ovvero di averle dato qualche
"schiaffetto" per ricondurla alla realtà (ivi,c.41).

E proprio con riferimento al fatto delle bolle, il Biagioli conferma che la Spagnesi fu picchiata, "ma non con il bastone", e che le sputarono in faccia, pur continuando nel contempo a negare l'episodio del tavolo(c.55 testi). La negativa su cuesti punti ed il riferimento alle bolle inducono arrixamera ad attribuire un certo valore alla deposizione del teste, nonostante l'iniziale reticenza ed il conseguente severo ammonimento a dire la verità. Che la Spagnesi sia stata picchiata, achiene non con il bastone e "con amore", è confermato anche dalla Montorsi (c.48 testi), elindirettamente dalla Torre Venere, che disse alla psicologa Zampolini che la Spagnesi era stata trattata"con i bacini e le manate". Infine, le offese trovano una qualche con-

Favilla

(c.46r testi), la

ferma nella deposizione della

Vs.

quale ha dichiarato che se era stata dotta qualche parolaccia alla Spagnesi costei aveva sbagliato a pensare che la volesamero offendere, essendo hormale al Forteto rivolgersi epiteti ingiuriosi senza voler offendere.

(m)

Da guesto coacervo, costituito anche da significative ammissioni parziali da parte degli imputati o di fedeli adepti, dxixfortxtox risulta confermato che la permanenza al Forteto fu particularmente afflittiva per la Spagnesi, la quale venne offesa, percossa, sottoposta ad angherie e dileggi particolari. Trovano quindi su questi punti conferma le dichiarazioni della ragazza, che del resto apparvero particolarmente intense quando essa le rese nell'imminenza dei fatti al Dott. Vannucci e ad altri. Deve quindi ritenersi raggiunta la prova sulla sussistenza dei vari elementi materiali del delitto di maltrattamenti di cui all'imputazione sub D), non rilevando che la conferna "alimnde" acquisita riguardi in modo specifico solo alcuni di essi, perchè anche quelli sono sufficienti ad integrare l'elemento ogrettivo del resto. Quento all'elemento soggettivo, può darsi che si tentasse sulla Spagnesi una "terapia d'urto", ma da parte di persone del tutto impreparate ed in forma eccessiva e grossolana; deve comunqua esciludersi che si versi nell'ipotesi di abuso dei mezzi di correzione, perchè si sarebbe trattato di meggi in nessun caso consentiti. Anche sotto il profilo del dolo, i fatti integrano dunque il delitto di maltrattamenti, essendo sufficiente la comienza e Volontà di commettere sul soggetto passivo atti tali che non possono che infliggergli una serie di sofferenze, a niente rilevando il fine che possa. aver avuto l'agente (cfr. Cass. 20 aprile 1974, Meale). Non ritiene invece la Corte che vi sieno sufficienti elementi di riscontro quanto agli atti di libidine ascritti rispettivamente al Fiesoli ed al Goffredi sub A) e B); mança quindi una prova tranquillante che tali atti siano stati commassi e che comunque essi costituissero espressione di libidine, anzichè di dileggio (venendo così a tantai integrara anch'essi il reato di maltrattamenti, come del resto contestato). Manca poi una prova tranquillante che le percoase abbieno determineto

you

vere e proprie lesioni, delle quali il medico non constatò

residue tracce. Ritiene quindi la Corte che il Fiesoli
ed il Goffredi vadano dichierati colpevoli del delitto di
maltrattamenti, ed assolti per insufficienza di prove quanto
ai delitti di atti di libidine violenti e di lesioni personali
di cui ai capi a). b) e c)

115

Renta al delitto di violenze private di cui al capo h), per il quale gli imputati sono stati dichiarati colpevoli dai primi giudici solo quento egli episodi Spagnesi e Barsacchi Maria Rosa, estendo stato ritanuta solo rispetto esta essi la sussistenza dell'elemento della violenza, per mezzo del quale le parti offese sarebbero state costratte ad accettere ed a prativare il regime di vita imposto dagli imputati nella cooperativa e 🔁 nel capo d'accusa, si specificano i singoli connotati. Attenancosi strettamente ai connotati del regime di vita che formano oggetto dell'imputazione, si deve notare che non risulta in proposito una adssione forzata delle due parti offese ai principali di essi, quanto ella Spagnesi perchè tanto poco accettò e praticò il modo di vita Artieresenza vigente nella cooperativa che dopo alcuni giorni se ne andò e guanto allas Barsacchi perchè si tratta di una convinta adepta che si trattenne al Forteto a prescindere da ogni violenza o minaccia, sicchè quanto all'accettazione del modo di vita in generale varrebbero le considerazioni che hanno indotto il Tribbnale ad assolvere con la formula "nerchè il fatto non sussiste" per tutti gli altri aderenti - indicati nell'imputazione. Resta per la Spagnesi e la Barsacchi la possibilità di configurazione del reato sotto il profilo di aver ottenuto con la violenza dalla prima una autocritica per colpe mai commesse o fatti mai compiuti e dalla seconda l'attribuzione a terzi di fatti mai commessi. In particolare la Spagnesi avrebbe dovuto dichiarare che era "una puttana" per paura di buscarne, ma su questo specifico punto non vi sono riscontri e valgono le considerazioni già fatte. La Barsacchi sarcbbe stata costretta dal Fiesoli con "qualche scappellotto" ad incolpare il padre di averla violentata quando aveva dievi anni. Non pare davvere vi sia proporzione tra la gravità dell'accusa ed i modi con i quali sareb-

Jun.

be stata estmorta. Neppure questa teste, malata di nervi ed avvista al Forteto dall'Ospedale di Lucca, sembra pessa dare il necessario affidamento, come emerge anche dal tenore delle sue dichiarazioni (c.57 testi). Appare cuindi conforme e giustizia assolvere gli imputati per insufficienza di prove anche da queste accuse.

Restanovie accuse di atti di libidine violenti e di corruzione di minorenni ascritte all'Fiesoli sub I) ed L). Trattandosi di ipotesi di violenza presunta ex art. 519 nº3 c.p., come quelle in danno del Lorganti e del Rossi, che non erano minori, vche je parti offese fossero melate di mente è un elemento costitutivo del reato e nella specie è un dato certo, come è certa l'immaturità mentale, voltre che derivante dall'età, del Bardi, parte offesa del delitto di corruzione di minorenne. E' sufficiente far cenno a quanto traspare dagli stessi verbali dei loro esami, dalle constatazioni dei periti sul Morganti e sul Bardi, confermate dai giudizi degli psichiatri Campelli e Germano (c.189r e 209r dibatt.), e dalla deposizione del Dott. Zoli sugli atteggiamenti da mitomane del Bardi, il quale diceva di aver "toccato il sadere al papa" (c. 200r difatt.). Le notevoli deficienze mentali delle parti offese devono aversi quindi per scontate e resta il problema, non nuovo in kuttixi casi analoghi, della valutazione delle loro deposizioni, le quali nella specie non trovano riscontro diretto in testimonianze oculari.

Vi sono però dei riscontri indiretti, costituiti sia dalla convergenza, almeno sostunziale, delle dichiarazioni dei tre giovani, sia dalle deposizioni di carattere generale, sopra esaminate, sulle pratiche omosessuali del Fiesoli, sia, più particolarmente, dalle deposizioni sulla disposizione del Fiesoli ad avere rapporti omosessuali anche con giovanissimi frequentatori del Forteto. Si vedano all'riguardo: la deposizione Vannucchi su rapporti di tale genere con Senserini Mario e con Sarti Paolo(all'enoca diciottenne e neppure essi nel pieno delle facoltà mentali, specie per quanto concerne il Senserini del quelle basta esaminare le dichiarazioni), nonche con certo Ales andro di Prato, allora sui 14 o 15 anni (c.32

fini

testi); la desposizione del Dott. Mattioli, che trovò una volta il Fissoli e letto con un ragazzo, essendo capitato el Forteto di mattina (c.16r testi); la deposizione di Senserini Mario, che conferma senza reticenze di aver avuto reiterati rapporti col Fiesoli (c.94r e 95 testi); la seconda deposizione di Bocchino Marino (c.84), il quale afferma che il Fiesoli fece anche a lui proposte di rapporti omosessuali e che che deva anche ad altri di "toccarlo"; le deposizioni del veterinario Martelli, su questo punto ribadite anche a dibattimento (c.19 e 119 testi e 142 dibatt.), circa i toccamenti ed i galpeggiamenti anche da parte di minori istigati dal Goffærdi e dal Fiesoli (quale che sia la configurazione giuridica che è stata data ai fatti, resta che il Fiesoli non si faceva scrupolo dall'istigare dei minori a compiere atti in ogni caso sconvenienti) con attinenza alla sfera sessuale).

Da tutto ciò si ricava conferma della attentibilità delle dichiarazioni del Morgani, del Bardi e del Rossi (c. 43,44 e 51 testi), che già appaiono di per se attendibili per il tono di grande# verosimiglianza e per il loro concorde tenore (si è trattato in ognuno dei casi di masturbazioni da parte del Fiesoli, presente una volta il Bardi). Né appare sostenibile l'assunto difensivo che si sarebbe trattato di risposte indotte dall'inquirente, attraverso domande più o meno suggestive e che avrebbero suggerito una certa risposta. Dai verbali traspare invece una spontaneità discorsiva con note di autenticità, date anche dal linguaggio pigno e talvolta ingenuamente scurrile (si pensi al termine "carburatore" usato dal Bardi per indicare il membro virile). D'altra parte non /a tutte le domande su fatti a carico del Fiesoli è stata data risposta affermativa, il che conferma l'autonomia dell'interrogato. Del resto lo stesso P.N. inquirente si è dato carico di annotare al termine degli esami del Bardi e del Rossi le modalità con cui essi si erano svolti, il che conferisce un ulteriore crisma di autenticità ed attendibilità. Appare infine significativa la frase, certo genuira, del Barddi, quando afferma che il Fiesoli diceva

che "queste cose" non si potevano fare con i regazzi che avevano meno di 14 anni; segno che "queste cose" si facevano e
che l'unico limite che il Fiesoli si poneva era quella di
Evitare la presunzione di violenza determinata dall'età,
trascurando le altre. In conclusione, l'immaturità e la mitomania inducono alla rircospezione, ma non possono indurre a
ritenere necessariamente falso tutto quanto il teste dice,
specie quendo parla di fatti determinati a lui accaduti. E
quando si hanno conferme dirette o anche indirette delle sue
affermazioni, cueste vanno ritenute veritiere. Il Fiesoli
deve esser quindi ritenuto colpevole anche dei delitti di
cui ai capi I) ed L.).

Quanto alla determinazione della pena, ritiene anzitutto la Corte che anche per il Firsoli le già concesse attenuanti generiche possano esser ritenute prevalenti sulle aggravanti, in considerazione di quello che hanno riferito i testi a discarico più autorevoli sui fini e sui risultati conseguiti al Forteto. Partendo così da una pena base di anni due di reclusione per gli atti di libidine violenti (con la riduzione di un terzo già operata rispetto alla pena prevista dall'art.

519 nel minimo edittale), si può pervenire con l'ulteriore riduzione per le attenuanti generiche alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, da portarsi ad anni due per la continuazione, sia all'interno del capo I), come contestato, sia con riferimento agli ulteriori reati sub D) ed L), come già ritenuto dai primi giudici. Per il Goffredi, che risponde solo del reato di cui al capo D), la pena può esser determinata in mesi 10 di reclusione (anni uno, con la diminuzione per l'art.62 bis). Anche la pena inflitta al Fiesoli rientra nei limiti della possibilità di sospensione condizionale ed inducono alla concessione del beneficio i precedenti dell'imputato e la prestnzione che egli si esterrà nel futuro dal commettere unteriori reati. L'irrogazione della sena accessoria, sia pure da dichiararsi condonata quento ad entrambi gli imputati, osta invece all'ulteriore beneficio della con menzio-

mento delle spese sostenute dalla parte civile Spagnesi nel giudizio di cassazione ed in questa fase del giudizio. Il parziale accoglimento degli appelli esonera invece gli imputati dalla condanna al pagamento delle spese processuali anticipate dallo Stato.

P. Q. 1.

visto l'art. 544 c.p.p., giudicando in sede di rinvio dalla Cassazione, in parziale riforma della sertenza del Tribunale di Firenze in data 6 ottobre 1981, appellata da Fiesoli Rodolfo Luigi e Goffredi Luigi, parzialmente riformata con sentenza della Corte d'Appello di Firenze in data 19 maggio 1982, assolve il Fiesoli ed il Goffredi dei delitti loro rispettivamente ascritti ai capi a), b), c) ed h) per insufficienza di prove; conferma nel resto l'impugnata sentenza e determina la pena a carico del Goffredi per il contestato delitto di maltrattamenti di cui al capo d), ferme restando le attenuanti generiche come concesse, in mesi dieci di reclusione, e determina la pena a carico del Fiesoli per i delitti sub d), i) ed l), già ritenuti in continuazione, dichiarata la prevalenza deffe già concesse attenuanti generiche, in anni due di reclusione; ordina che la pena come sopra inflitta al Fiesoli rimanga sospesa per il termine di anni 5 alle condizioni e sotto le comminatorie di legge; visto l'art. 9 D.P.R. nº744 del 1981, dichiara condonata al Fiesoli ed al Goffredi la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici; condanna il Fiesoli ed il Goffredi, in via solidale tra loro, al pagamento delle spese di difesa della parte civile Spagnesi Aurora, che liquida in complessive L. 1.050.000, di cui L. 1.000.000 per onorari difensivi, per il giudizio di cassa=zione, ed in L. 1.150.000, di cui L. 1.100.000 per onorari difensivi, per questa fase del giudizio. Firenze, 3 gennaio 1985

Pranceso ferri

PRESIDENTE PRESIDENTE

h/1/85 Rieonso idel Troe. Generale 3/1/85 Paies 200 ASV. D'A sino dif. imputati 3/1/85 Ricors ASS. H. Moni dif. impletati 3/1/85 Ricors HSS. C. Sassolimi dif. imputati 4/1/85 Ricors o dif. ASS. Bosesmo jer loc parte eis. Spagnes Durona